

temperature elevate, ovvero a temperature pari o superiori a 1 450 °C. A sostegno delle sue affermazioni, la società ha presentato due studi da essa realizzati per esaminare l'utilizzazione a temperatura elevata del prodotto in questione di origini diverse. I due studi hanno concluso che le chamotte di origine cinese, come quelle di altre origini sottoposte alla prova, potevano essere utilizzate sino a temperature di 1 400 °C. Per le temperature pari o superiori a 1 450 °C potevano invece essere utilizzate, senza considerevoli svantaggi, unicamente le chamotte di origine israeliana oppure quelle prodotte da un produttore statunitense o dalla società denunziante. Inoltre, secondo i risultati di uno dei due studi, per un determinato tipo di applicazione ad elevata temperatura, era preferibile utilizzare le chamotte fabbricate dal produttore degli Stati Uniti invece degli altri prodotti sottoposti alla prova.

- (7) Queste argomentazioni, che erano già state presentate prima della determinazione provvisoria (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio), sono state riproposte accompagnate da elementi di prova. Tuttavia, secondo quanto la Commissione ha stabilito nel corso dell'inchiesta, le chamotte di origini e di produttori diversi non possono essere, da un punto di vista tecnico, assolutamente identiche in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, a causa delle differenze nella composizione chimica della materia prima e delle diverse tecniche di calcinazione. Le chamotte di determinate origini oppure fabbricate da determinati produttori possono quindi presentare vantaggi o svantaggi quando sono utilizzate per applicazioni specifiche. Occorre inoltre rilevare che esistono opinioni contraddittorie sulla qualità delle chamotte cinesi (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio). Nonostante tali differenze qualitative, tuttavia, questi prodotti sono in concorrenza su un unico mercato e, secondo quanto la Commissione ha stabilito, il prodotto in questione di origine cinese è utilizzato generalmente per le stesse applicazioni delle chamotte di altra origine e complessivamente ha le stesse caratteristiche chimiche e fisiche definite per il prodotto in esame.
- (8) Sono quindi confermate le risultanze esposte nel punto 10 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali i prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese, quelli prodotti nel paese analogo e i prodotti dell'industria comunitaria sono considerati prodotti simili.

#### DUMPING

##### Valore normale

- (9) Una società comunitaria utilizzatrice ha sostenuto che le informazioni ottenute dal produttore del

paese analogo non erano attendibili, poiché la società statunitense in questione era collegata al denunziante. La società non ha presentato ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione e in particolare non ha precisato per quali aspetti le informazioni sarebbero state inattendibili.

- (10) Nell'inchiesta era stato stabilito che uno dei due produttori del paese analogo, che avevano collaborato al presente procedimento e che avevano comunicato le informazioni in base alle quali era stato determinato il valore normale, appartiene allo stesso gruppo del denunziante. I servizi della Commissione avevano ottenuto da questo produttore, tra l'altro, informazioni specifiche sui prezzi di vendita del prodotto in questione applicati a clienti indipendenti negli Stati Uniti. Ai fini della determinazione del valore normale sono state utilizzate queste informazioni e quelle comunicate da un altro produttore degli Stati Uniti che ha collaborato al presente procedimento e che non era collegato al denunziante. I dati relativi alle vendite comunicati dalla società in questione sono stati verificati dalla Commissione. È stato riscontrato che la società ha venduto quantitativi sostanziali del prodotto in questione sul mercato interno e che le vendite erano realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. È stato accuratamente verificato se il collegamento tra le società avesse attinenza con i costi di produzione e, di conseguenza, con la redditività del produttore degli Stati Uniti. Non è risultato alcun elemento da cui si potesse dedurre che i costi di produzione, la redditività o le vendite a clienti indipendenti fossero influenzati dal rapporto esistente tra la società americana e il denunziante.
- (11) Alla luce di quanto precede, è stato considerato che le informazioni in questione potevano essere utilizzate per determinare il valore normale; questa impostazione è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-164/94, Ferchime SA contro Consiglio<sup>(1)</sup>.
- (12) Pertanto, non essendo state presentate nuove argomentazioni relative al valore normale, sono confermate le risultanze dei punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio.

##### Prezzo all'esportazione

- (13) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze dei punti 15 e 16 del regolamento sul dazio provvisorio relative alla determinazione del prezzo all'esportazione.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 28 settembre 1995, non ancora pubblicata nella *Raccolta*.